


Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

17) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 738,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale tramite F23.**


IL CONCESSIONARIO
La Marina Dorica S.p.a.
Dott. Massimo Sbrolla




La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona, Via Mascino n.5/L.

Ancona, addì 21.12.2020

IL CONCESSIONARIO
La Marina Dorica S.p.a.
Dott. Massimo Sbrolla



IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri



L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Luca Grisostomi



Validità prorogata fino al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 04 NOV. 2022

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini



N. 00-64 del registro

N. 1741 del repertorio

Concessioni - Anno 2020

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

<input type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione ;

Viste l'istanza presentata dalla LA MARINA DORICA S.p.a. - C.F./P.Iva 01063560427 con sede legale in Ancona Via Mascino n.5/L, prot.n. ARR-009924 in data 4/12/2018, vista la successiva istanza di modifica alla precedente domanda presentata, acquisita al prot.n.ARR-008428 in data 6/09/2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-013796 in data 26/11/2020 ;

Vista la precedente licenza n.15 in data 24/07/2015 ;

Vista la pubblicazione della domanda in data 4/02/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Visto il parere favorevole al rinnovo della concessione rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Ancona prot.0005247 del 21/02/2020, acquisita al prot.n.ARR-002575 in data 21/02/2020 ;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo della Capitaneria di Porto di Ancona prot.n.0015195 in data 15/06/2020 ed acquisita al prot.n.ARR-006872 del 15/06/2020 ;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-003542 in data 17/03/2020 ;

Vista la nota relativa all'autorizzazione doganale ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.374/90 dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona prot.n.26918/RU in data 17/07/2020 ed acquisita al prot.n.ARR-008734 del 28/07/2020 ;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n° 001099 del 12/02/2020;

Vista la delibera n.13 in data 5/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 14/12/2020 PR_ANUTG_Ingresso_0128442_20201125 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone per gli anni 2019 di €9.228,83 in data 7/02/2020, richiesto con atto di accertamento n. 00-40/20 in data 4/02/2020 e 2020 di €9.159,61 in data 7/02/2020, richiesto con atto di accertamento n. 00-41/20 in data 4/02/2020 ;

Vista l'attestazione di avvenuto versamento dell'importo di €18.500,00 effettuato in data 19/06/2020, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale ;

Vista la polizza assicurativa n.1/85774/61/160116372 emessa in data 29/01/2019 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia Gerenza Roma Aon S.p.a. per l'importo di €5.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO;

Vista la polizza assicurativa n.390549568 emessa in data 12/03/2020 per l'importo di €12.779.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, ed € 500.000,00 per la partita ricorso terzi vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ;

Vista la Delibera Presidenziale n.274 del 25/11/2020 recante la nomina dell'Ufficiale Rogante per temporanea sostituzione del Segretario Generale, già designato ai sensi dell'art.9 Reg. Cod. Nav. con Delibera Presidenziale n.24 del 6/02/2018;

Visti gli atti d'ufficio ;

C O N C E D E

Alla LA MARINA DORICA S.p.a.

codice fiscale 01063560427

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona	
il <u>31/12/2020</u> al n° <u>1825</u> serie <u>1</u>	
con l'esazione di euro <u>852,00</u>	
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Rossi)	

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo ed uno specchio acqueo per totali di mq.4.359,00 situato nel Comune di Ancona e precisamente presso il nuovo porto turistico del Porto di Ancona, allo scopo di mantenere un pennello testata Molo Foraneo di mq.140,00 ; una darsena di alaggio composta da moli e scogliere per totali mq.619,00 ed uno specchio acqueo di mq.3.600,00 situato sul lato esterno del terrapieno ovest del nuovo porto turistico, e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.

Canone dovuto anno 2019 = €. 9.228,83 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 1/01/2019 al 31/12/2022..

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli ; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse ; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate ; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo

urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 9) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 10) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 11) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di costruzioni e di urbanistica, di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di sicurezza degli impianti tecnologici, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico, di polizia marittima.
- 13) I manufatti, ancorchè amovibili, allestiti negli spazi oggetto della concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 14) Resteranno in capo al titolare della concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali ricorrenti.
- 15) Il canone applicato è stato determinato provvisoriamente in base a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2007, legge n.296 del 27/12/2006 e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat. IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.